

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 11491/23.3.1

Roma, 16 maggio 2016

OGGETTO: Massa massima rimorchiabile.

Con mail del 15 aprile 2016 si chiedono chiarimenti sia in merito alla massa massima che un veicolo può trainare, sia sulla categoria di patente necessaria per il traino di rimorchi di massa superiore a 750 chilogrammi.

Per quel che attiene all'aspetto tecnico della questione, si comunica che la circolare prot. 410/4343 del 2 febbraio 1989 (1) chiarisce che un veicolo può trainare anche un rimorchio (o semirimorchio) di massa complessiva più elevata rispetto alla massa rimorchiabile assegnata, a condizione che il rimorchio stesso sia caricato nel limite della massa rimorchiabile attribuito alla motrice.

Per quel che concerne, invece, la patente di guida necessaria per condurre veicoli con rimorchio, il limite è dato (secondo quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 2006/126/CE) (2) dalla "massa massima autorizzata" del complesso (quindi dalla somma della massa massima autorizzata della motrice e dalla massa massima autorizzata del rimorchio).

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. Pietro Marianella

(1) Vedasi "la motorizzazione 1989" pag. 89055.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 063408 o "la patente di guida" pag. 2006.12/1.

sintesi Un veicolo può trainare anche un rimorchio (o semirimorchio) di massa complessiva più elevata rispetto alla massa rimorchiabile assegnata, a condizione che il rimorchio stesso sia caricato nel limite della massa rimorchiabile attribuito alla motrice. Per quel che concerne la patente di guida necessaria per condurre veicoli con rimorchio, il limite è dato dalla "massa massima autorizzata" del complesso (quindi dalla somma della massa massima autorizzata della motrice e dalla massa massima autorizzata del rimorchio).